

TCD – TriesteCittà Digitale

Società a responsabilità limitata

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019
- 2021, adottati ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012, della
determinazione n. 8/2015, della determinazione n. 12/2015, della delibera
831/2016 dell'ANAC, della delibera n.1134/2017, del D. Lgs. n. 33/2013 come
modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, della delibera n. 1074 del 21
novembre 2018**

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO	4
2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	5
3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	7
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO	8
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	10
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA	10
8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	18
9. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI. (WHISTLEBLOWING)	19
10. SISTEMA DISCIPLINARE.....	19
11. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	20

PREMESSA

La Legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stata introdotta in Italia anche per adempiere ad impegni internazionali più volte sollecitati dagli organismi internazionali. In particolare viene segnalata la Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116.

Gli obiettivi principali che le organizzazioni sopranazionali, anche europee si prefiggono di perseguire nell’ambito delle strategie di prevenzione, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Anche la citata Legge n.190/2012 si propone di:

- introdurre nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione;
- valorizzare i principi dello Stato democratico quali:
 - Eguaglianza
 - Trasparenza
 - Fiducia nelle istituzioni
 - Legalità e imparzialità dell’azione degli apparati pubblici.

Destinatari della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001.

L’ANAC (autorità nazionale anticorruzione), con la Determinazione n. 8/2015 ha pubblicato le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» prevedendo che la disciplina sull’anticorruzione si applichi “anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” nonché, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Inoltre per “le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente

all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

TCD TriesteCittà Digitale srl, è una società a prevalenza di capitale pubblico. Come da statuto essa risulta essere costituita dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio sindacale, da un Revisore dei conti. Alla società partecipa quale socio titolare di quota di partecipazione con obbligo di prestazione accessorie un soggetto privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica. Le prestazioni accessorie ricomprendono tutte le attività connesse all'oggetto sociale, oltre all'attività contrattuale necessaria per le forniture, i servizi e/o le opere necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

1. OGGETTO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito Piano Anticorruzione) dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, d'ora in avanti “Legge anticorruzione”.

Il Piano di prevenzione della corruzione della TCD Trieste città digitale s.r.l. (di seguito anche TCD) viene adottato tenuto conto della Legge 190/2012, dalle indicazioni riportate dalla Determinazione nr. 8 del 17 giugno 2015 emanata dall'ANAC ed applicabili alle Società in controllo pubblico, dalla Determinazione nr. 12 del 28 ottobre 2015 emanata dall'ANAC e dalla delibera 831/2016 dell'ANAC “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, della delibera n.1134/2017 e della delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Esso rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nella TCD .

Il tratto peculiare che identifica l'illegalità dell'agire amministrativo è la strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche; e cioè l'esercizio delle potestà pubblicistiche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto da norme giuridiche o dalla natura della funzione. I tratti salienti della corruzione, invece, sono stati chiariti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013.

Secondo la Presidenza, il concetto di corruzione “deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.

Quindi le situazioni rilevanti, chiarisce ancora la Presidenza, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In ordine al concetto di “rischio”, questo viene comunemente definito come il grado di probabilità che un determinato evento si verifichi e il livello di idoneità di questo evento a compromettere la realizzazione degli obiettivi che un'organizzazione si è data.

Il Piano anticorruzione, dunque, rappresenta lo strumento con il quale TCD, intervenendo sulla sua organizzazione, individua le aree a rischio di corruzione all'interno dell'ente valutandone il grado di incidenza, rileva le misure di contrasto già esistenti e quelle da implementare, identifica i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura ed i tempi di implementazione.

TCD TriesteCittà Digitale Srl in considerazione dello statuto, dell'oggetto sociale, e delle attività concretamente realizzate ed imputabili alla società, che per la quasi totalità sono realizzate verso il socio Comune di Trieste, ed in relazione alle indicazioni della Determinazione nr 12 del 28 ottobre del 2015 "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione" in merito all'analisi di tutte le aree di attività e di mappatura dei processi, oltre alle indicazioni sull'applicazione per i soggetti tenuti all'adozione dei PTPC del PNA alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute dalla stessa Determinazione 12 e dalla Delibera n. 831/2016 dell'ANAC, della delibera n.1134/2017 e della delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ha aggiornato il proprio PTPC in relazione al sistema di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Trieste.

2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile anticorruzione o RPCT come disposto nella Delibera 831/2016), in relazione alle specifiche caratteristiche di TCD quali:

- Assenza di dipendenti;
- Controllo pubblico generato dalla partecipazione di diverse Amministrazioni Pubbliche, non è presente un Controllo maggioritario di una singola Amministrazione;

è affidato ad un consigliere privo di deleghe gestionali, opzione residuale ed eccezionale contemplata nella determinazione n. 8/2015 e confermata dalle successive Linee Guida dell'ANAC.

Il RPCT provvede a :

- Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo della Società;
- Definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti (eventualmente da assumere) destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamenti dell'organizzazione;
- Verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici (oggi non presenti) preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Individuare il personale (oggi non presente) da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Predisporre la Relazione annuale da comunicare all'ANAC entro lo specifico termine ultimo di comunicazione;

Il RPCT per gli adempimenti sulla trasparenza provvede a:

- Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione;
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità (art. 43 del d.lgs. 33/2013).

I compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

I compiti attribuiti al RPCT verranno eseguiti in relazione alle specifiche di Trieste Città Digitale Srl.

Letto la Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018, si evidenzia che sono stati aggiunti ulteriori compiti a RPCT riguardo una maggiore interazione con il personale al fine di evitare potenziali casi di corruzione e illegalità; preso atto di ciò, quanto sopra non può essere applicato al presente PTPC in quanto TCD non ha dipendenti.

ADOZIONE ANNUALE DEL PTPC

Nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di TCD sono:

- Il Consiglio di Amministrazione della Società;
- I consulenti della Società;
- Il Collegio Sindacale e il Revisori legale dei conti della Società;

- I collaboratori intesi come coloro che svolgono la propria attività professionale nel contesto dei servizi offerti da TCD, ossia tutti i fornitori di beni e di servizi acquisiti per il conseguimento dell’oggetto sociale, e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Piano di Prevenzione della Corruzione. La Società ha l’obbligo di assicurare che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sarà inviata una nota informativa a tutti i destinatari per invitarli a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione. Inoltre, coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per TCD, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Il RPCT verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata “pubblicità” al Piano di Prevenzione della Corruzione sia regolarmente assolto.

4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione di TriesteCittà Digitale Srl verrà predisposto sulle indicazioni della Determinazione nr. 8 e nr. 12, della Delibera 831/2016 e 1134/2017, della Delibera n. 1074 del 21. Novembre 2018 dell’ANAC in relazione ai contenuti minimi richiesti:

- L’individuazione e la gestione dei rischi di corruzione;
- La previsione di un sistema di controllo per la prevenzione del rischio di corruzione;
- L’adozione di un codice di comportamento;
- La definizione e l’adozione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- La previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità ed incompatibilità) in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;
- La previsione, per le attività sopra nominate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- La previsione di obblighi di informazione, con particolare riguardo alle attività più a rischio, nei confronti del Responsabile anticorruzione;
- Il monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- Il monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- L’individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano verrà strutturato in modo tale da:

- valutare il livello di esposizione delle strutture organizzative al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individuare procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In questa prospettiva, quindi il Piano anticorruzione può legittimamente annoverarsi tra gli strumenti di risk management.

Il metodo di elaborazione del presente Piano considera due fasi sostanziali:

- La mappatura del rischio distinta nei seguenti momenti :
 - L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili;
L'individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di consentire la determinazione delle aree più sensibili, per cui è necessario mantenere un elevato livello di attenzione.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L. 190/2012 TCD ha individuato le aree di rischio che si riferiscono ai procedimenti di:
 - A. *autorizzazione o concessione;*
 - B. *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, di cui al D.lgs 163/2006;*
 - C. *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
 - D. *concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui agli art. 24 del D.lgs 150/2009.*

Ulteriori aree di rischio per TCD potranno essere individuate, attraverso un lavoro di analisi svolto dal RPCT in collaborazione con i destinatari come precedentemente definiti.

La specifica elaborazione per TCD, nel rispetto delle proprie caratteristiche organizzative, ha verificato quali attività delle aree a rischio (obbligatorie o ulteriori) sono realizzate dalla società (**Allegato 1**).

- Il trattamento del rischio specifico delle aree sensibili è riportato in (**Allegato 2**).

Il metodo di elaborazione del Piano tiene in debito conto le specifiche caratteristiche della TCD TriesteCittà Digitale Srl espresse sia dall'oggetto sociale che dell'architettura definita dallo Statuto aziendale. Ad oggi le attività realizzate dalla società dipendono da contratti ed ordini che individuano quale principale controparte il Comune di Trieste. In relazione a quanto su esposto è possibile individuare le attività realizzate dalla società tra quelle di pubblico interesse per il Comune di Trieste.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di Euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispettino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- Ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto
- Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- Accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Eventuali deleghe alle regole su disposte dovranno essere oggetto di specifico *reporting* all' RPCT aziendale.

TCD TriesteCittà Digitale Srl rimanda allo specifico Codice di Comportamento aziendale (**Allegato 3**)

Letto la Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018, si evidenzia la comunicazione sull'emanazione nei primi mesi del 2019 delle Linee Guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione; viene sottolineato che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del PTPC. Le amministrazioni pertanto potranno procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento; data però la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, si raccomanda ai RPCT, in particolare, di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra

doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri da assegnare a determinati uffici o a determinati dipendenti; preso atto di ciò, quanto sopra relativamente al coinvolgimento del personale dipendente, non può essere applicato in quanto TCD non ha dipendenti.

LA ROTAZIONE

Letto la Delibera n. 1074 del 21. Novembre 2018, si evidenzia il presente paragrafo relativo alla rotazione del personale; preso atto di ciò, non può essere applicato in quanto TCD non ha dipendenti.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella Legge n. 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi”, ai sensi del quale: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Tutti i destinatari devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o dallo svolgere attività inerenti le proprie mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata al RPCT, il quale deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

PREMESSA

La “trasparenza” costituisce uno strumento di primaria importanza volto a garantire il diritto del cittadino ad essere informato in merito al funzionamento e ai risultati della società; ciò permette di attuare forme diffuse di controllo rispetto ai principi di buona amministrazione e imparzialità.

Il percorso normativo in materia di trasparenza è stato avviato in Italia a partire dalla legge n. 241/1990.

Nel 2012, poi, è stata emanata la L. 190/12 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, di cui il D.lgs 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* sviluppa i temi della trasparenza pervenendo ad unificarne la disciplina in un testo normativo interamente dedicato alla stessa.

Da ultimo il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, i soggetti tenuti all’applicazione delle norme in materia di trasparenza devono adeguarsi alle modifiche introdotte con il decreto in rassegna ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto accesso, entro il **23/12/2016** (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo). Altresì, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9-*bis* del D. Leg.vo 33/2013, introdotto dal D. Leg.vo 97/2016 in commento, acquistano efficacia dal **23/06/2017** (un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo).

Con il nuovo decreto viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D. Lgs.n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. *accesso civico*) da parte di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A.

Inoltre, con l’introduzione dell’art. 2-*bis*, la disciplina del D. Lgs n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D. Lgs n. 165/2001 si applica anche, *“in quanto compatibile”*:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico, fatte salve le società quotate;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Attraverso la promozione, la razionalizzazione e la coerenza impressa alle norme sulla trasparenza, intesa come *“accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1), il decreto sulla trasparenza pone come obiettivi fondamentali quelli di:

- affermare il principio di legalità favorendo la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di *“controllo sociale”* attraverso l’istituto dell’accesso civico;
- sostenere la performance, migliorando la responsabilizzazione dei dirigenti;
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra ente e cittadini.

L’applicazione delle norme sulla trasparenza, con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sarà esplicitata nell’aggiornamento degli obblighi della trasparenza di cui allo specifico al presente Piano che recepisce le modifiche apportate al decreto legislativo n. 33/2013 dal decreto legislativo n. 97/2016.

Tra le principali innovazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, occorre ricordare l'introduzione dell'istituto dell'"Accesso civico" cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione.

Con riferimento all'"Accesso civico" l'ANAC ha emanato per la consultazione lo "Schema di Linee guida" recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'"Accesso civico" di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Le presenti linee guida hanno a oggetto la "*definizione delle esclusioni e dei limiti*" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (d'ora innanzi "decreto trasparenza"). Una volta pubblicata la versione definitiva delle Linee Guida l'RPCT seguirà le indicazioni riportate.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Il decreto 33/2013 prevede, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web denominata "Società trasparente", in cui si individuano le informazioni ed i dati che devono essere pubblicati e si definisce lo schema organizzativo delle informazioni.

A seguito della pubblicazione del D.lgs. 97/2016 si è provveduto ad integrare il presente paragrafo con il contenuto aggiornato delle disposizioni specifiche inerenti la Trasparenza, precedentemente riportate in PTTI Allegato 4 del PTPC 2016-2018.

Con riferimento al *Responsabile per la trasparenza (art. 34)*, in conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D. Lgs n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti responsabili della P.A. il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dallo schema di decreto in rassegna.

L'applicazione delle norme sulla trasparenza, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sarà esplicitata nell'aggiornamento degli obblighi della trasparenza di cui allo specifico al presente piano che recepisce le modifiche apportate al decreto legislativo n. 33/2013 dal decreto legislativo n. 97/2016.

Il Responsabile della Trasparenza di TCD è il consigliere dr.ssa Benedetta Gargiulo, già Responsabile della corruzione, che nell'assolvimento delle funzioni in materia di trasparenza collabora e si coordina con i collaboratori di TCD nel comune obiettivo di perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, verificando la regolare attuazione dell'accesso civico.

È cura del RPCT segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Tutti i collaboratori di TCD assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Con il termine stakeholder (letteralmente: portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa o di un progetto.

Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (stakeholder esterni: fornitori, cittadini, pubbliche amministrazioni partecipanti, imprese presenti sul territorio - stakeholder interni: collaboratori di TCD).

Il coinvolgimento e l'interazione con i vari stakeholders avverrà attraverso la segnalazione di eventuali osservazioni riguardanti disservizi e soprattutto i relativi suggerimenti di miglioramento. Segnalazioni potranno essere presentate direttamente al RPCT.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza TCD effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente".

Principi e modalità di pubblicazione on line dei dati

I seguenti principi cui attenersi per la pubblicazione dei dati:

- A. Chiarezza e accessibilità;
- B. Tempestività delle pubblicazioni;
- C. Titolarità del dato;
- D. Formati e contenuti aperti;

- E. Limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (codice in materia di dati personali D.Lgs. n. 196/2003).

Chiarezza e accessibilità

TCD valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative. Adotta, nei limiti del possibile, i criteri e i principi operativi ed organizzativi atti a favorire l'accessibilità del sito a tutela dei diritti dei disabili come da Circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale nonché all'allegato n. 2 della Delibera CIVIT n.50/2013 che costituisce un documento tecnico in cui sono specificate le nozioni di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati utilizzate dalla Commissione ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo.

Tempestività

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati; le informazioni superate sono archiviate o eliminate anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati.

Titolarità del dato

Per ogni categoria di dati è indicato quale struttura, o ufficio ne è responsabile sia per aver generato il contenuto informativo sia per tutte le azioni relative al dato (pubblicazione, aggiornamento, eliminazione).

Formati e contenuti aperti

TCD privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. L'obiettivo che si persegue è quello di consentire agli utenti e agli operatori di riutilizzare e/o condividere i dati (in linea con il principio del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico promosso dalle direttive comunitarie recepite con d.lgs. 36/2006).

Limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

La pubblicazione *on-line* delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D.Lgs. 33/2013 e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali), e alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Dati da pubblicare sul sito di TCD

La selezione dei dati da pubblicare tiene conto dei contenuti già presenti sul sito di TCD e della necessità di integrazione e completamento degli stessi, sia sulla base delle previsioni normative, sia sulla base di autonome scelte della società formulate, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dall'esterno e ritenute meritevoli di attenzione.

Il compendio dei dati pubblicati o da pubblicare è contenuto nell'**Allegato 4-A**.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati devono essere comunque conservati e resi disponibili, con condizioni di accesso e selezione delle informazioni consultabili, all'interno di distinte pagine del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione Trasparente». In caso di necessità, i documenti possono essere trasferiti all'interno delle pagine di archivio anche prima della scadenza del termine.

Organizzazione della sezione “amministrazione trasparente”

Il sito istituzionale di TCD ha un'apposita sezione “**Amministrazione trasparente**” di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso il seguente link <http://www.tcd.it/amministrazione-trasparente/>, chiaramente identificabile dall'etichetta nella homepage.

Tale sezione è strutturata in coerenza con quanto indicato dal presente programma ed è divisa in macroaree: facendo un clic su ogni voce si accede alle informazioni di interesse.

L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione *on line*, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicitarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici.

Processo di attuazione del programma

Il RPCT assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi ai soggetti responsabili della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

I dati sono pubblicati entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, per assicurarne la tempestività.

Il processo di pubblicazione dei dati è teso ad incrementare la qualità e il numero di notizie oggetto di divulgazione. L'obbligo di inserimento delle informazioni sul sito internet dell'amministrazione riguarda quanto stabilito dalla normativa in materia, con particolare riferimento ai procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o corrispettivi e ogni volta che

la pubblicazione sia intesa come misura di prevenzione della corruzione, in linea con i numerosi specifici adempimenti individuati in dettaglio dal decreto legislativo n. 33/2013.

Monitoraggio del Programma per la trasparenza e l'integrità

Il D.Lgs 33/2013 specifica “i principali compiti del RPCT tra i quali quello di verificare l’adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili, il Responsabile della Trasparenza inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1e 5, d.lgs. n. 33/2013).

Il RPCT, quindi, è chiamato a svolgere, stabilmente, un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, a curare con periodicità annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti ai soggetti interessati.

Trasparenza e nuova disciplina sulla tutela dei dati personali (reg. Ue 2016/679)

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del suddetto regolamento e dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

In sintesi, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1 d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui proprio siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta del d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Accesso Civico

A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di “Accesso civico”, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

Tra le novità introdotte dalla riforma *il nuovo accesso civico*. Si prevede **una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente

rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene, inoltre, dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

L'Accesso civico (art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche intervenute con il D.Lgs n. 97/2016) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza tramite: posta elettronica all'indirizzo: bgargiulo@gbcomunicazione.it

Il RPCT provvede, entro un termine stabilito, a far pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L'istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L'istanza può essere trasmessa all'amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica. Come previsto dall'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta di accesso civico può essere presentata a:

- a) l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) l'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto n.33/2013;

- d) d) altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale: referente Accesso civico.

DATI ULTERIORI"

Nella sottosezione "Altri contenuti" in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati ulteriori contenuti non ricompresi nelle altre sezioni o non obbligatori ed eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs. 33/2013, che potranno essere individuati in periodi successivi, anche con riferimento alle esperienze maturate nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini o ai suggerimenti rappresentati nell'ambito delle Giornate della Trasparenza.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013

Il d. lgs 39/2013, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 l. 190/2012 impone agli enti privati in controllo pubblico di verificare:

- A. All'atto di conferimento dell'incarico di amministratore, come definito dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013, l'insussistenza di:
- a. eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per reati contro la P.A. previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, co. 1, lett. d);
 - b. eventuali condizioni di incompatibilità indicate dalle disposizioni espresse dagli artt. 9, 11, 13 del d.lgs. 39/2013.
- B. Annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e di inconferibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del medesimo decreto.

Pertanto, i soggetti interessati, rendono le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito web di TCD TriesteCittà Digitale Srl a cura del RPCT.

Requisiti per la permanenza in carica del RPCT

L'amministrazione che venga a conoscenza di condanne del RPCT è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT. I provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità come previsto dalla normativa vigente e chiarito nel paragrafo 6, Parte Generale dell'Aggiornamento del PTPC 2018.

9. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI. (WHISTLEBLOWING)

Tutti i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano.

Per facilitare l'invio delle segnalazioni e la relativa analisi viene allegato al Piano un modello per la segnalazione degli illeciti (vedi Allegato) che riporta l'indicazione delle informazioni da fornire per circostanziare i fatti e risalire agli autori della condotta illecita.

Al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo: bgargiulo@gbcomunicazione.it.

Il Responsabile della prevenzione il quale procederà all'avvio delle iniziative del caso.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza previsti dal dettato normativo.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in caso di violazioni accertate in materia di corruzione o nel non rispetto del presente Piano, provvederà alla segnalazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio per la definizione degli opportuni provvedimenti.

Il pantouflage

Letto la Delibera n. 1074 del 21. Novembre 2018, si evidenzia in particolare che, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126, alla luce del complessivo sistema di vigilanza delineato agli artt. 15 e 16 del decreto, ha rilevato che il potere di accertamento dell'ANAC, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2013, è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentoale, come tale impugnabile dinanzi al TAR. Tale potere si inserisce in quello di vigilanza di ANAC sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013, senza che ciò comporti una diretta ingerenza nell'attività delle amministrazioni/enti, non espressamente prevista dalla norma; preso atto di ciò, quanto sopra relativamente al coinvolgimento dei dipendenti, non viene applicato in quanto TCD non ha dipendenti.

11. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza annuale, con le modalità di seguito indicate entro la scadenza fissata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, RPCT redige una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure indicate nel Piano. La relazione - redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione - è trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata sul sito web aziendale. Il monitoraggio può avvenire anche in corso d'anno, in relazione a eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale ed ha ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.